



**OSSERVAZIONI DI ANTIGONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE “RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO IN ATTUAZIONE
DELLA DELEGA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 82, 83, 85, LETTERE A), B), C), D), E),
F), H), I), L), M), O), R), S), T) E U), DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103”**

PREMESSA GENERALE

A oramai quarantatré anni dall’entrata in vigore dell’ordinamento penitenziario è oggi assolutamente necessario rivederne i contenuti. L’Italia nel 2013 ha subito l’onta di una condanna severa da parte della Corte Europea dei diritti umani nel caso Torreggiani. La riforma della legge penitenziaria è parte di un percorso originato dalla decisione giurisdizionale europea.

Il decreto legislativo attualmente al vaglio delle Commissioni Giustizia di Senato e Camera è a sua volta esito dei lavori degli Stati generali sull’esecuzione della pena che hanno visto la partecipazione di tutti gli attori istituzionali e non del sistema carcerario italiano.

Per questo è un’occasione da non perdere affinché si costruisca un modello di esecuzione della pena che non prescinda mai dal rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali delle persone ristrette, riducendo l’impatto negativo del carcere e al contempo assicurando un ruolo essenziale alle misure alternative.

Salutiamo positivamente il fatto che il decreto costituisce un passo in avanti rispetto alla legislazione attualmente in vigore: viene data esplicitamente centralità alla dignità della persona e ai suoi diritti, vengono richiamate le Regole Penitenziarie Europee che così entrano nella legislazione italiana acquisendo cogenza, si codifica la sorveglianza dinamica, si fa finalmente riferimento alle tecnologie per la comunicazione con l’esterno, da un lato si riducono le preclusioni e dall’altro si accrescono le opportunità di accesso alle misure alternative alla detenzione.



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

Alcune lacune saltano però all'occhio, a partire dalla mancata delega esercitata su questioni di rilevanza fondamentale per i diritti dei detenuti come ad esempio le questioni della sessualità, dell'affettività, dei diritti degli stranieri, delle donne e della libertà di culto.

In alcune parti eccessiva resta l'enfasi correzionalista e nel nome della semplificazione vengono invece ridotte le garanzie difensive e giurisdizionali.

In questo documento, che speriamo possiate prendere in considerazione al fine di esprimere un parere compiuto e circostanziato sul decreto in fase di approvazione, seppur in forma sintetica ci limitiamo a trasmettere brevi considerazioni che sommariamente possono essere distinte in tre ambiti: suggerimenti tesi a colmare lacune presenti nella proposta di decreto nonostante vi fossero punti espliciti di delega che al momento pare si sia deciso di non esercitare; osservazioni dirette a rendere più incisive alcune norme alla luce anche della nostra esperienza empirica di monitoraggio; valutazioni negative intorno ad alcuni passaggi presenti nel decreto in esame.



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

A) PARTI DELLA DELEGA NON ESERCITATE. NORME CHE SUGGERIAMO SIANO INSERITE

Nel rinviare al nostro ben [più ampio e articolato documento](#) che abbiamo messo a disposizione del Governo e delle Commissioni incaricate dell'elaborazione dei decreti, all'interno del quale formulavamo dettagliate ipotesi normative di riforma, ci preme in questa sede ribadire le seguenti proposte su punti della legge delega non esercitati relativi al Comma 85.

Diritti delle donne Lettera t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute

È necessario far uscire le donne detenute dal silenzio normativo nel quale sono costrette. Vanno evidenziati i loro bisogni e i loro diritti, con un'attenzione specifica alla condizione di genere. Vanno applicate le Bangkok Rules delle Nazioni Unite, dando loro vincolatività.

Dopo l'art. 1 della Legge 354/75 è inserito il seguente:

«Le autorità penitenziarie devono rispettare i bisogni delle donne, a livello fisico, professionale, sociale e psicologico, in ogni decisione relativa agli aspetti della loro detenzione.

Sforzi particolari devono essere intrapresi per permettere l'accesso a servizi medici o sociali specialistici da parte delle detenute.

Speciali provvedimenti devono essere adottati per rispondere alle necessità igieniche delle donne.

Hanno efficacia vincolante nel nostro ordinamento le Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non privative della libertà per le donne che delinquono (c.d. Regole di Bangkok) che vanno distribuite a tutte le detenute nella loro lingua.

Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è istituito un Ufficio per le donne detenute, che sia competente rispetto ai bisogni specifici delle donne detenute».

Revisione delle pene accessorie e prospettive di reinserimento sociale Lettera u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale

Vanno riviste le norme sulle pene accessorie che costituiscono un limite insormontabile alla reintegrazione sociale, negando diritti civili e politici. La pena deve estinguersi nel momento in cui si conclude la pena principale senza condizionare in eterno la vita di chi ha commesso un reato.

L'art. 28 (Interdizione dai pubblici uffici) del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.



Antigone Onlus

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1) del diritto di elettorato passivo o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale; 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico; 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque ufficio, servizio, grado, o titolo e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti; 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi. L'interdizione perpetua interviene nel solo caso della pena dell'ergastolo e termina nel momento in cui il detenuto ha comunque espiato la sua pena.

L'interdizione temporanea coincide con il tempo della pena principale inflitta così come rideterminata in fase di esecuzione a seguito della concessione di benefici e riduzioni di pena».

L'art. 29 del codice penale è abrogato.

L'art. 36 del codice penale è abrogato.

L'art. 37 del codice penale è abrogato.

Gli artt. 172, 173, 178, 179, 180 e 181 del codice penale sono sostituiti dal seguente: «*Il detenuto è riabilitato al momento in cui ha finito di espiare la pena inflitta*».

Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 210 del codice penale è soppresso.

Al terzo comma dell'articolo 212 del codice penale le parole: «*ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero*» sono soppresse.

È abrogato il numero 1) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale.

Al quarto comma dell'articolo 215 del codice penale, le parole: «*, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro*» sono soppresse.

Gli articoli 216, 217 e 218 del codice penale sono abrogati.

Al secondo comma dell'articolo 223 del codice penale le parole: «*salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro*» sono soppresse.

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 226 del codice penale è soppresso.

Il secondo comma dell'articolo 230 del codice penale è abrogato.



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

Al secondo comma dell'articolo 231, le parole: «l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero» sono soppresse.

L'art. 62 della Legge 354/75 (Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive) è abrogato.

Diritti religiosi Lettera v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi

La presenza di detenuti che professano religioni diverse da quella cattolica impone un cambiamento nelle norme finalizzato ad assicurare piena uguaglianza tra le religioni e rigoroso rispetto della libertà di culto, nei limiti dei vincoli concordatari. È una norma utile ai fini della prevenzione della radicalizzazione

All'art. 9 della Legge 354/75 è aggiunto il seguente comma. «Nella formulazione delle tabelle vittuarie e nella somministrazione del vitto deve tenersi conto dei precetti religiosi in materia di alimentazione seguiti dalle persone detenute e internate».

L'art. 26 della Legge 354/75 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le persone detenute e internate hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto, in condizioni di eguaglianza e nel rispetto delle diversità religiose e culturali»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «I detenuti appartenenti a religioni diverse dalla cattolica hanno diritto di ricevere l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti»;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: «In ciascun istituto di pena alle persone detenute e internate che appartengono a una religione diversa dalla cattolica è assicurata la disponibilità di spazi idonei all'istruzione religiosa, alla celebrazione dei riti, all'esercizio collettivo del culto e all'assistenza da parte dei ministri di culto».

«A coloro che sono sottoposti a misure alternative alla detenzione e alla custodia cautelare è assicurato l'esercizio della libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto, anche mediante la partecipazione alla celebrazione dei riti, secondo le direttive impartite dal magistrato di sorveglianza per comprovate esigenze di sicurezza».

«In ciascun istituto di pena deve essere assicurata la presenza di operatori penitenziari con adeguate competenze linguistiche, interculturali e religiose».

Diritti degli stranieri Lettera o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere

L'ordinamento penitenziario è stato approvato in un momento storico in cui la presenza degli stranieri nelle carceri italiane non era così significativa da giustificare per loro un trattamento particolare. Le nostre leggi sono pensate per un detenuto tipo che è italiano. Manca all'interno della legge del 1975 una norma ad hoc dedicata ai detenuti stranieri, che ne specifichi bisogni e diritti riprendendo quanto previsto dalle Regole Penitenziarie Europee e dalla Raccomandazione numero 12 del 2012 del Consiglio d'Europa. Avere



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

un'attenzione alla condizione dello straniero significa disporre di interpreti, traduttori e mediatori culturali che favoriscano il regolare esercizio del diritto di difesa, anche in sede disciplinare, nonché la comprensione delle regole di vita interna. È inoltre fondamentale eliminare tutti i casi di espulsione a fine pena di persone che stanno lavorando per progetti personali di recupero e di integrazione sociale.

Dopo l'art. 1 della Legge 354/75 è inserito il seguente:

«I detenuti stranieri devono essere informati al momento del loro ingresso in carcere in una lingua a loro comprensibile del diritto di prendere contatto con i loro rappresentanti diplomatici o consolari e, a tale fine, devono loro essere concesse ragionevoli agevolazioni.

I detenuti di uno Stato che non ha rappresentanti diplomatici o consolari nel paese, nonché i rifugiati e gli apolidi, devono beneficiare delle stesse facilità ed essere autorizzati ad indirizzarsi ai rappresentanti dello Stato incaricato dei loro interessi o ad ogni altra autorità nazionale o internazionale la cui missione è di proteggere tali interessi.

Nel caso di richiedenti asilo o rifugiati devono poter contattare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sui Rifugiati. È istituito in ogni carcere un registro dove conservare traccia di ogni contatto del detenuto straniero, o eventuale rinuncia allo stesso firmata dal detenuto, con le autorità consolari o con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sui Rifugiati.

Le autorità penitenziarie devono cooperare in modo stretto con questi rappresentanti diplomatici o consolari nell'interesse dei detenuti stranieri che possono avere dei bisogni particolari.

Ai detenuti stranieri devono essere fornite le informazioni specifiche nella loro lingua sull'assistenza legale e sulle regole di vita carceraria consegnando degli opuscoli di informazione redatti nella loro lingua.

I bisogni linguistici devono essere soddisfatti ricorrendo ad interpreti e traduttori competenti. I detenuti stranieri devono essere informati nella loro lingua della possibilità di richiedere il trasferimento verso un altro paese per l'esecuzione della pena in esecuzione delle Convenzioni internazionali o di Trattati bilaterali. Devono essere prese disposizioni speciali per i bisogni dei detenuti appartenenti ad una minoranza etnica o linguistica.

Le pratiche culturali dei diversi gruppi devono poter continuare ad essere osservate in carcere. Devono essere garantiti mediatori culturali in modo e numero sufficiente ai bisogni dei detenuti stranieri.

Non va mai disposto il trasferimento del detenuto straniero verso paesi dove vi è il rischio di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. I giudici devono tenere conto delle sentenze degli organismi di giustizia sovra-nazionali, dei rapporti delle organizzazioni internazionali inter-governative e delle segnalazioni delle organizzazioni non governative. Il personale penitenziario deve essere formato alla conoscenza delle lingue più parlate nelle carceri, quanto meno inglese, francese, spagnolo, arabo.

La legislazione interna e internazionale sugli stranieri in vigore, compresa la raccomandazione del Consiglio d'Europa n.12 del 2012, deve fare parte dei programmi di aggiornamento professionale e formazione continua.



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

Ogni anno va redatto un piano che tenga conto dei bisogni formativi di chi è impegnato professionalmente con la popolazione detenuta straniera. In ogni istituto vanno organizzati corsi di educazione inter-culturale rivolti ai detenuti diretti alla conoscenza delle culture nazionali, religiose, etniche più rappresentate all'interno del carcere.

Vanno altresì organizzate attività ricreative, sportive e culturali che facciano parte di altre tradizioni e contesti nonché un servizio bibliotecario che disponga di materiali multimediali e libri in più lingue tenendo conto dei bisogni culturali e religiosi dei detenuti stranieri.

Gli stranieri devono poter consultare siti giornalistici e quotidiani on-line nella loro lingua per poter esercitare correttamente il loro diritto all'informazione. In materia di vestiario ed igiene dei detenuti stranieri vanno rispettate le identità culturali e religiose.

Va prevista la possibilità di acquisto di cibi etnici all'interno del carcere. In ogni reparto vi deve essere a disposizione dei detenuti e del personale un vocabolario (cartaceo ed informatico) per ciascuna delle lingue parlate dalla popolazione reclusa.

Deve esservi sempre l'interprete per quei detenuti stranieri che lo richiedono nel corso del procedimento disciplinare a cui sono sottoposti.

Nel caso di detenuti condannati va prevista la realizzazione di corsi di preparazione al rilascio in prossimità della fine della pena con un'attenzione specifica ai bisogni sociali degli stranieri.

Va sollecitata la presenza di etno-psichiatri e medici esperti in malattie dell'immigrazione e nella diagnosi della tortura. I parenti dei detenuti stranieri che hanno diritto al colloquio e alle visite in base alla presente legge dispongono di un visto straordinario necessario per la effettuazione dei colloqui visivi.

L'espulsione dello straniero non è mai disposta quando è incompatibile con il percorso risocializzante del condannato o quando vi sia il rischio di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti nel paese dove avrebbe dovuto essere espulso.

Gli stranieri hanno lo stesso diritto di tutti gli altri detenuti ad accedere ai benefici premiali e alle misure alternative alla detenzione.

Qualora allo straniero sia concessa una misura alternativa alla detenzione, l'espulsione, a qualsiasi titolo, è revocata.

Quando la direzione dell'istituto, su parere del gruppo di osservazione e trattamento, ne ravvisa la esigenza per il completamento delle attività intraprese, può proporre al magistrato di sorveglianza la concessione di permessi ex articolo 30-ter nell'ambito di altri Paesi dell'Unione europea a condannati che abbiano già fruito positivamente di permessi premio. Tali permessi possono essere concessi congiuntamente a più condannati, sempre precedenti fruitori di permessi premio, con particolare riferimento alla effettuazione di scambi culturali con altri Paesi dell'Unione europea. In tali casi, i detenuti possono essere accompagnati dagli operatori, anche non dipendenti dalla amministrazione penitenziaria, che hanno seguito le attività organizzate in Istituto, in relazione alle quali i permessi vengono concessi. Della fruizione è data notizia alla autorità di polizia del luogo in cui i permessi si attuano. Chi si trova in esecuzione della misura alternativa



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

dell'affidamento in prova al servizio sociale può chiedere di essere autorizzato a recarsi fuori dal territorio dello Stato per un periodo o per più periodi determinati, quando ciò è indispensabile per esigenze di lavoro, di studio, di salute o di famiglia. L'autorizzazione è concessa dal magistrato di sorveglianza, previa verifica delle esigenze dichiarate, attraverso il centro di servizio sociale per adulti o altri organi pubblici dello Stato italiano o di quello in cui l'affidato si reca. L'esito del periodo di permanenza dell'interessato fuori dal territorio dello Stato è verificato attraverso l'organizzazione di lavoro, di studio, sanitaria o altra organizzazione a conoscenza della situazione familiare e personale dell'interessato.

Nell'ambito dei rapporti fra gli Stati dell'Unione Europea possono essere stabilite, condizioni di reciprocità, convenzioni, fra il dipartimento della amministrazione penitenziaria dello Stato italiano e la corrispondente autorità di altro Stato dell'Unione europea, per la esecuzione, nell'altro Stato, dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di persona condannata in Italia. Nei casi in cui sono applicate tali convenzioni, la gestione della misura alternativa è condotta dagli organi competenti dell'altro Stato che, alla conclusione del periodo di affidamento in prova, rimettono gli atti al tribunale di sorveglianza che aveva emesso l'ordinanza ammissiva alla misura alternativa, competente in merito ai provvedimenti conclusivi».

Diritto alle relazioni sessuali ed affettive n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio

Il carcere deve riprodurre la vita normale. Nella vita normale si incontrano persone, si fa sesso, si telefona, si parla, si usa internet. Oggi il sistema delle relazioni affettive è ridotto a poca cosa. Il sesso è vietato. Le telefonate contingentate in modo inaccettabile. La tecnologia progredisce a ritmi che il carcere non può fermare. Il sistema penitenziario deve tenerne conto, così da non costringere le persone detenute all'isolamento forzato dal mondo.

I primi due comma dell'art. 18 della legge 354/75 sono sostituiti dai seguenti:

«I detenuti e gli internati hanno diritto a mantenere intatte le loro relazioni affettive.

Le visite con le persone autorizzate si svolgono in appositi locali. Ogni istituto deve essere inoltre dotato di spazi verdi all'aperto – confortevoli e attrezzati con tavoli, sedie e coperture da sole e pioggia – dove le visite possano svolgersi, nonché di locali separati allo sguardo e dotati di bagno con doccia, cucinotto, letti e altro arredamento, dove i detenuti possano trascorrere del tempo continuato con i propri cari senza sorveglianza se non esterna.

Particolare favore viene accordato alle visite dei familiari. I detenuti e gli internati hanno diritto a otto visite al mese della durata di due ore ciascuna, da effettuarsi presso gli spazi verdi o presso gli appositi locali, nonché a due visite private della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro che devono potersi svolgere nei locali separati di cui al comma 2. Chiunque è autorizzato alle visite in generale può prendere parte alle visite private».

Formulazione alternativa (in questo modo si rinvia al Regolamento di esecuzione l'organizzazione del sistema delle visite intime).



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

Sopprimere al secondo comma dell'articolo 18 le parole «[sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia](#)»



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

B) PARTI DEL DECRETO CHE PROPONIAMO SIANO RIFORMULATE IN MODO PIU' INCISIVO E RISPETTOSO DEI DIRITTI FONDAMENTALI NONCHE' DELLE NORME INTERNAZIONALI

Comunicazione con l'esterno. Telefonate, mail e collegamenti skype.

Vanno favorite tutte le forme di comunicazione, anche digitale e tecnologica, con l'esterno per evitare l'isolamento affettivo e sociale della persona detenuta. Le relazioni affettive costanti riducono i rischi di suicidio incidendo positivamente sulla disperazione da solitudine. Il tutto va regolamentato ovviamente con le cautele dettate da ragioni investigative. Le seppur importanti innovazioni presenti nel decreto vanno rafforzate non demandando tutto a successivi atti regolamentari o a norme amministrative.

La lettera g) dell'articolo 25 del decreto potrebbe essere così ulteriormente specificato:

«L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati tutto ciò che è necessario per la corrispondenza, cartacea, telefonica ed elettronica.

Ogni sezione è dotata di apparecchi telefonici in misura di almeno uno ogni venti detenuti. Gli apparecchi telefonici sono liberamente utilizzabili attraverso scheda telefonica prepagata da qualsiasi detenuto, con eccezione di coloro per i quali il magistrato competente ha disposto misure di censura sulla corrispondenza.

Nella scheda saranno preselezionati i numeri appositamente autorizzati.

I detenuti sono autorizzati a tenere con sé in camera di pernottamento il personal computer seppur senza collegamento internet.

Appositi personal computer sono posti nelle biblioteche o negli spazi comuni delle sezioni in misura di almeno uno ogni venti detenuti. Attraverso questi computer i detenuti, ad eccezione di coloro per i quali il magistrato competente ha disposto misure di censura sulla corrispondenza, sono autorizzati a collegarsi a siti di informazione italiani e stranieri pre-determinati nonché a corrispondere via mail o via chat.

E' garantito, seppur in via prioritaria per coloro che non usufruiscono di visite a causa della distanza dei propri cari, il libero collegamento tramite Skype o altra tecnologia analoga con eccezione di coloro per i quali il magistrato competente ha disposto misure di censura sulla corrispondenza».

Isolamento, sicurezza e disciplina

L'isolamento penitenziario fa male ed è una pratica che lede la dignità umana. Va ridotta al minimo, assicurando controllo giurisdizionale. Vanno posti limiti di contenuto e di tempo come richiesto dalle norme e dagli organismi europei e Onu. L'isolamento va escluso per alcune categorie di detenuti: malati, donne, ragazzi, giovani, disabili. I diritti fondamentali non si devono mai perdere durante l'isolamento. L'intero sistema disciplinare va rivisto anche alla luce delle norme presenti nelle Mandela Rules delle Nazioni Unite



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

del 2015. Va abolita la pena dell'isolamento diurno per i pluri-ergastolani. Oggi la durata massima dell'isolamento disciplinare è pari a 15 giorni, periodo superiore finanche ai limiti previsti dalle regole internazionali. Tale durata va ridotta nel tempo. Molti suicidi avvengono in tale circostanza. Va regolamentato nei tempi e nei modi l'isolamento giudiziario troppo spesso lasciato troppo alla discrezionalità del magistrato che lo dispone. Le innovazioni introdotte dal decreto sono troppo blande.

La lettera n) dell'articolo 25 del decreto potrebbe essere così meglio specificato:

«Sono abrogati gli articoli 14-bis, 14-ter, 14-quater dell'Ordinamento Penitenziario»

Nuova formulazione dell'articolo 33 dell'Ordinamento Penitenziario

«Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;

c) per gli imputati durante le indagini preliminari per un tempo limitato e breve e se vi sono ragioni di cautela processuale: sia il tempo che le ragioni debbono essere specificati nel provvedimento della autorità giudiziaria procedente, che deve dimostrare di star facendo di tutto per concludere le indagini il prima possibile. In ogni caso mai le modalità e la durata possono eccedere il tempo massimo previsto nel caso di isolamento esito della sanzione della esclusione dalle attività in comune.

La sanzione dell'esclusione dell'attività in comune non è mai ammessa per i minori di anni 21 e per le donne in stato di gravidanza o con figli minori di tre anni.

La sanzione dell'esclusione delle attività in comune è misura eccezionale.

La persona sottoposta a isolamento è supervisionata dal medico con controlli sul suo stato di salute almeno due volte al giorno. Il medico fornisce un'assistenza medica e una cura immediati dietro richiesta del detenuto o del personale penitenziario. Il medico riferisce al direttore ogni volta che ritiene che la salute fisica o mentale di un detenuto sia seriamente compromessa dalla prosecuzione dello stato dell'isolamento.

L'esclusione dalle attività in comune avviene sempre nella sezione di appartenenza del recluso.

Durante il regime di isolamento il detenuto non perde il diritto a effettuare colloqui visivi con le persone autorizzate, a incontrare i garanti dei detenuti e a incontrare ministri di culto.

Nel caso frequenti corsi di istruzione o abbia un impiego lavorativo, non perde il diritto a continuare in queste attività».

L'articolo 72 del codice penale è abrogato (con relative modifiche di coordinamento dell'articolo 184 del codice penale).»

L'art. 36 della Legge 354/75 è così riformulato:



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

«Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e mai deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Nella cartella personale del detenuto e nelle comunicazioni inviate alla magistratura di sorveglianza non deve esservi menzione dei procedimenti disciplinari soltanto avviati, bensì esclusivamente delle sanzioni già inflitte con procedura rispettosa di quanto previsto dalla presente legge».

L'art. 38 della Legge 354/75 è così riformulato:

«I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto e con sanzioni che non siano espressamente previste come infrazioni e sanzioni dal regolamento.

La severità della sanzione è proporzionale alla gravità dell'infrazione.

Le sanzioni collettive, i trasferimenti punitivi, le pene corporali, il collocamento in una camera senza luce o senza arredi così come ogni altra forma di punizione inumana o degradante sono vietate.

I detenuti accusati di un'infrazione disciplinare sono prontamente informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla accuse rivolte contro di loro.

Devono avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa.

Possono difendersi da soli o per mezzo di un avvocato qualora lo ritengano necessario, hanno il permesso di ottenere la presenza di testimoni e di interrogarli o farli interrogare nonché l'assistenza gratuita di un interprete qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento.

I mezzi di contenzione non devono mai essere utilizzati come sanzioni. Ogni detenuto ritenuto colpevole di un'infrazione disciplinare deve essere messo in grado di proporre reclamo alle autorità previste».

L'art. 39 della Legge 354/75 al primo comma n. 5 è così modificato:

«5) esclusione dalle attività in comune per non più di sette giorni».



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

C) PARTI DEL DECRETO CHE INNOVANO NEGATIVAMENTE RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE PRECEDENTE E CHE DUNQUE ANDREBBERO NON APPROVATE

Ci limitiamo in questa parte del documento a sottolineare come alcune disposizioni introdotte nel decreto innovano peggiorando la legislazione previgente di cui chiediamo la non modifica.

L'articolo 4 del decreto, comma 1, lettere c, punti 1, 2, 3, 4 di fatto cambia la natura del reclamo e dell'articolo 35-bis dell'ordinamento penitenziario introdotto pochissimo tempo fa a seguito della condanna da parte della Corte europea nel caso Torreggiani. Nega l'appello al Tribunale di Sorveglianza nel caso di rigetto del reclamo da parte del magistrato di sorveglianza. Un passo indietro, non proprio in sintonia con le decisioni della Consulta in materia di diritto al reclamo, e che non semplifica le procedure bensì riduce le garanzie dei detenuti. E' una norma che si muove nel solco di una compressione della pluralità dei giudizi (asilo stranieri). Resta al detenuto il solo ricorso per Cassazione che richiede una tutela legale costosa. Pertanto va abrogato tornando alla legislazione previgente.

L'articolo 5, comma 1, lettera b, punto 5 modifica l'articolo 656 comma 6 del codice di procedura penale in tema di accesso alla misura alternativa nel caso di sospensione dell'ordine di esecuzione, introducendo il termine "dilatatorio" per cui la decisione non può essere presa prima di 30 giorni. Nella relazione introduttiva, questa modifica viene motivata dando atto della necessità di disporre "come obbligatoria l'osservazione scientifica della personalità anche nei confronti del condannato non detenuto.". Tale modifica ci pare vada in senso difforme a una semplificazione. Non si vede perché il magistrato debba non decidere se ha tutta la documentazione già a disposizione. Pertanto va abrogato tornando alla legislazione previgente.

L'articolo 14, comma 1, lettera a, punti 5 e 6 introduce prescrizioni eccessive, difficili da assolvere e a volte di natura etica a carico dell'affidato. Vanno pertanto abrogate lasciando liberi i magistrati nel prevederle.



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it